



Spargimento di prodotti chimici tramite aeromobili

Note legali per fabbricanti, importatori, datori di lavoro e utenti di prodotti chimici

Versione: 3.1 Ultimo aggiornamento: 13.08.2025

Lo spargimento aereo di prodotti chimici (fatta eccezione per prodotti fitosanitari, biocidi e fertilizzanti) non è soggetto all'obbligo di autorizzazione secondo il diritto in materia di prodotti chimici. L'utente deve tuttavia adempiere i propri obblighi e accertarsi che l'utilizzazione di tali prodotti avvenga in sicurezza.

Le seguenti informazioni si rivolgono alle imprese che richiedono all'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC) un'autorizzazione di diritto aeronautico per l'impiego di aeromobili destinati allo spargimento di prodotti chimici. Il presente documento riassume le disposizioni fondamentali del diritto in materia di prodotti chimici e ambiente (che devono essere rispettate indipendentemente dall'autorizzazione dell'UFAC), fornisce indicazioni sull'adempimento di tali obblighi da parte dell'utente e illustra ulteriori misure volte a tutelare le persone e l'ambiente.

1 Disposizioni del diritto in materia di prodotti chimici e ambiente

Diversamente da quanto avviene per i prodotti fitosanitari, i biocidi e determinati fertilizzanti¹, nel caso di tutti gli altri prodotti chimici la responsabilità per la sicurezza delle persone e dell'ambiente compete unicamente a chi li immette sul mercato (fabbricante o importatore del prodotto) e all'utente. Nel diritto in materia di prodotti chimici e ambiente, il legislatore ha pertanto stabilito norme per il controllo autonomo e sancito ulteriori obblighi. Tra le basi giuridiche rilevanti in tal senso rientrano in particolare la legge sulla protezione dell'ambiente (LPAmb, RS 814.01), la legge sui prodotti chimici (LPChim, RS 813.1), l'ordinanza sui prodotti chimici (OPChim, RS 813.11) e l'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim, RS 814.81). Eventuali violazioni possono essere sanzionate secondo le disposizioni penali di cui agli articoli 60 e 61 LPAmb, nonché agli articoli 49 e 50 LPChim. L'esecuzione di tali disposizioni penali compete alle autorità esecutive cantonali.

1.1 Obblighi per fabbricanti e importatori di prodotti chimici

Gli obblighi riportati di seguito si applicano ai fabbricanti di prodotti chimici in Svizzera, così come agli importatori che introducono prodotti chimici nel Paese per scopi professionali o commerciali.

1.1.1 Controllo autonomo

Secondo il diritto ambientale, è vietato mettere in commercio sostanze² per impieghi nei quali esse, i loro prodotti derivati o i loro rifiuti possono mettere in pericolo l'ambiente o indirettamente l'uomo anche se utilizzati conformemente alle prescrizioni. A tale scopo il fabbricante o l'importatore effettua un [controllo autonomo come previsto dalla legislazione in materia di protezione dell'ambiente](#) (art. 26 LPAmb). Nel quadro dell'obbligo di controllo autonomo sancito dall'articolo 5 capoverso 1 LPChim, deve altresì valutare e classificare le sostanze e i preparati a seconda delle loro proprietà, nonché imballarli e caratterizzarli conformemente alla loro pericolosità. Al tempo stesso, deve provvedere affinché sostanze e preparati non mettano in pericolo la vita e la salute. Inoltre, deve elaborare scenari d'esposizione e redigere una scheda di dati di sicurezza (art. 5 cpv. 1 OPChim). Chi importa sostanze, preparati od oggetti contenenti sostanze pericolose a scopi professionali o commerciali deve adempiere tali obblighi prima della prima fornitura a terzi o, se li utilizza per sé, al loro primo impiego (art. 5 cpv. 5 OPChim).

¹ Tali prodotti possono essere immessi sul mercato e utilizzati solamente dopo che le autorità federali ne abbiano verificato i rischi per le persone e l'ambiente e abbiano concesso una corrispondente autorizzazione.

² LPChim e LPAmb definiscono le sostanze come gli elementi chimici e i loro composti allo stato naturale oppure ottenuti mediante un processo produttivo (art. 4 cpv. 1 lett. a LPChim e art. 7 cpv. 5 LPAmb). Sono loro equiparati ai sensi della LPAmb preparati (composti, miscele, soluzioni) e oggetti contenenti tali sostanze (art. 7 cpv. 5 LPAmb).

1.1.2 Informazione dell'acquirente

Chi immette sul mercato sostanze o preparati deve informare l'acquirente sulle loro proprietà e pericoli sotto il profilo della salute, sulle necessarie misure protettive e precauzionali, così come sulle proprietà che influiscono sull'ambiente, nonché fornirgli istruzioni idonee a garantire che, se la sostanza è utilizzata conformemente alle prescrizioni, l'ambiente o indirettamente l'essere umano non possano essere messi in pericolo (art. 7 LPChim, art. 27 LPAmb).

1.1.3 Obbligo di annuncio

Sostanze o preparati per cui è obbligatorio redigere una scheda di dati di sicurezza secondo l'articolo 19 OPChim si considerano [assoggettati all'obbligo di annuncio](#) ai sensi dell'articolo 48 OPChim e devono essere segnalati all'organo di notifica per i prodotti chimici entro tre mesi dalla loro prima immissione sul mercato fornendo le informazioni specificate all'articolo 49 OPChim (in considerazione delle deroghe stabilite dall'art. 54 OPChim). L'annuncio viene trasmesso tramite un formulario elettronico via Internet, previa creazione di un apposito account utente. Maggiori informazioni in merito sono reperibili alla seguente pagina web dell'organo di notifica per i prodotti chimici: [Registro dei prodotti chimici](#).

1.2 Obblighi degli utenti di prodotti chimici

I seguenti obblighi valgono per tutti gli utenti di prodotti chimici, compresi fabbricanti e importatori che utilizzano i prodotti chimici per il consumo proprio.

1.2.1 Utilizzazione conforme alle esigenze ecologiche e obbligo di diligenza

Le sostanze possono essere utilizzate soltanto in modo che esse, i loro derivati o i loro rifiuti non possano mettere in pericolo l'ambiente o indirettamente l'uomo (art. 28 LPAmb). Chi utilizza sostanze o preparati deve di conseguenza prestare attenzione alle loro proprietà pericolose e prendere le misure necessarie per proteggere la vita e la salute. Deve in particolare tenere conto delle pertinenti informazioni del fabbricante (art. 8 LPChim).

1.2.2 Immissione nell'ambiente

In conformità all'articolo 56 OPChim, le sostanze e i preparati possono essere immessi direttamente nell'ambiente soltanto nella misura necessaria al raggiungimento dello scopo e solo per gli usi indicati dal fabbricante. Detta immissione nell'ambiente avviene potenzialmente con ogni applicazione di sostanze e preparati in spazi esterni.

A tal fine occorre:

- a) usare apparecchi che consentano un impiego tecnicamente appropriato e specifico;
- b) adottare provvedimenti per evitare nel limite del possibile che le sostanze e i preparati giungano nelle zone limitrofe o nelle acque; e
- c) adottare provvedimenti per evitare nel limite del possibile che la fauna, la flora, le loro biocenosi e i loro biotopi siano minacciati.

1.2.3 Obblighi nell'ambito della protezione dei lavoratori

L'impiego di prodotti chimici può comportare ulteriori obblighi per fabbricanti, importatori, fornitori, così come per chi li mette in commercio, per i datori di lavoro e addirittura per i lavoratori. Occorre considerare, per esempio, la protezione dei lavoratori secondo l'ordinanza 3 concernente la legge sul lavoro (OLL 3, RS 822.113), l'ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori (OLL 5, RS 822.115) e l'ordinanza sulla protezione della maternità (RS 822.111.52).

Il datore di lavoro deve dunque adottare tutte le disposizioni e tutti i provvedimenti necessari a salvaguardare e migliorare la tutela della salute fisica e psichica del proprio personale. Tra l'altro, secondo l'articolo 2 OLL 3 deve concretamente provvedere affinché la salute non sia pregiudicata da effetti di natura fisica, chimica e biologica.

In linea di principio, il datore di lavoro è tenuto a formare tutto il personale interessato sulla base dei dati disponibili (secondo l'art. 55 OPChim considerando, tra l'altro, la scheda di dati di sicurezza) per ogni sostanza, preparato e utilizzo mediante un'istruzione di lavoro. Un sostegno nell'attuazione delle

prescrizioni per un'utilizzazione accurata dei prodotti chimici in azienda è offerto dalla pagina www.chematwork.ch.

2 Provvedimenti per il rispetto delle norme d'uso previste dal diritto in materia di prodotti chimici

Prima dell'uso di un prodotto chimico con immissione diretta nell'ambiente, l'utente deve accertarsi che tale applicazione sia prevista dal fabbricante. In particolare, vanno considerate le avvertenze per l'uso secondo la scheda di dati di sicurezza più recente e la scheda tecnica del fabbricante, così come ulteriori documenti riferiti al prodotto e al suo uso. In particolare, occorre verificare i seguenti aspetti:

- impiego previsto e tipo di smaltimento;
- quantità prevista ed eventuale diluizione dei prodotti chimici per l'applicazione;
- frequenza di applicazione;
- persistenza dei prodotti chimici ed entità delle immissioni nell'aria, nelle acque e nel suolo per superficie e periodo, immissione nella canalizzazione o raccolta dei rifiuti liquidi;
- idoneità del sistema dell'aeromobile e di spargimento rispetto all'impiego previsto.

Prima di una missione con aeromobili occorre accertare le condizioni locali (p. es. distanze dalle acque superficiali, zone di protezione delle acque sotterranee e zone naturali protette, drenaggio delle superfici trattate tramite canalizzazione delle acque luride verso depuratori, tramite canalizzazione con sistema separato verso acque superficiali oppure mediante infiltrazione nel suolo) e contattare all'occorrenza l'autorità cantonale competente o il Comune.